



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona dei Giudici

Dott. Marcello Sinisi - Presidente

Dott. Felice Angelo Pizzi – Giudice

Dott.ssa Cristina Capone – Relatore ed estensore

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 20.01.2015 ed all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

tra

[REDACTED] c.f. **[REDACTED]**, in proprio nonché nella qualità di titolare della omonima ditta individuale (p.iva **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazzetta Ascensione n. 10 presso lo studio dell'avv. Giovanni Noschese, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata in calce all'atto di reclamo

reclamante

e

CURATELA DEL FALLIMENTO [REDACTED] IN LIQUIDAZIONE (c.f. **[REDACTED]**), in persona del curatore dott. **[REDACTED]** (procedura fallimentare Tribunale di Napoli Nord n. **[REDACTED]** 2014), rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Penta giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto in Aversa (CE) alla via Roma n. 250, presso lo studio dell'avv. Francesco Pirolo

reclamata

nell'ambito del procedimento n. 10345/2014 R.G. avente ad oggetto il reclamo ex art 669 *terdecies* c.p.c. avverso il provvedimento emesso in data 14.11.2014 nel procedimento n.7121/2014 dal giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in Cancelleria il 28.11.2014. **[REDACTED]** **[REDACTED]** ha proposto

M
ce

reclamo, ex art. 669 *terdecies* c.p.c., avverso l'ordinanza pronunciata il 14.11.2014 dal giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord a seguito di ricorso per sequestro giudiziario *ante causam*, ai sensi degli artt. 669 *ter* e 670 c.p.c., chiedendo la riforma del concesso provvedimento di sequestro per le ragioni, in diritto ed in fatto, indicate nell'atto di reclamo.

Si è costituita parte reclamata contestando i motivi esposti nel ricorso introduttivo del gravame.

Il reclamo è fondato e viene pertanto accolto.

In via preliminare ed assorbente è da esaminarsi il motivo di reclamo relativo all'eccepita incompetenza del Tribunale di Napoli Nord per essere, invece, competente la sezione specializzata in materia di impresa di cui al d.lgs. 27 giugno 2003 n.168. Parte reclamante ha prospettato il difetto di competenza dell'adito Tribunale in quanto il provvedimento cautelare di sequestro giudiziario ha ad oggetto, oltre che beni materiali ricompresi nel ramo aziendale il cui utilizzo di fatto è contestato all'odierno reclamante (il banco cassa e le scarpe vendute nel locale di via ~~XXXXXXXXXX~~ al Vomero), anche l'avviamento, il marchio e l'insegna. Pertanto, essendo l'azione della curatela finalizzata all'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nei confronti della dedotta cessione di fatto di ramo aziendale, risulterebbe una violazione della disciplina codicistica di cui all'art. 669 *ter* c.p.c. - secondo cui prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito - e della normativa speciale prevista dal codice della proprietà industriale, di cui al d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30, che detta norme particolari in tema di competenza (cfr. art. 134) e di sequestro (cfr. art. 129).

Il suddetto motivo di reclamo è fondato per quanto di seguito indicato. Le sezioni specializzate istituite dal d.lgs. n. 168/2003 sono competenti - ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del citato decreto - per le controversie di cui all'art. 134 del d.lgs. n.30/2005 e per le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi precedenti. L'art. 134 del d.lgs. n. 30/2005 richiamato, ricomprende al comma 1, lett. a) tra le altre cose, " *i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà*

M
al

industriale". Inoltre, per meglio comprendere i termini della questione, pare opportuno ricordare che l'art. 1 del d.lgs. 30/2005 fa rientrare i marchi, ai fini della disciplina dettata dal codice, nella definizione di "*proprietà industriale*".

Per altro verso non è revocabile in dubbio che la cognizione dell'azione revocatoria proposta dal fallimento ai sensi dell'articolo 67, legge fallimentare, volta a far dichiarare l'inefficacia dell'atto di cessione di un ramo d'azienda "con tutti i beni strumentali, ivi comprese la ditta e la insegna" spetti alla competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (conf. Tribunale di Fermo, 21 giugno 2010).

Orbene il provvedimento qui reclamato - avendo ad oggetto il sequestro del ramo d'azienda comprensivo del marchio "**[redacted] [redacted]**" (registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e marchi a nome della fallita **[redacted]** s.r.l., al n. 00**[redacted]**), così descritto: "*il marchio consiste nella dicitura "**[redacted]** **[redacted]**" con i termini denominativi posti l'uno sull'altro e riprodotti in carattere stilizzato. Il primo termine è caratterizzato dall'iniziale "e" riprodotta al contrario con un prolungamento sinuoso verso sinistra(...) - marchio figurativo*" - rientra nelle ipotesi previste e disciplinate dalle norme sopra richiamate che attribuiscono la competenza a conoscere delle relative questioni alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale, individuata ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n.168/2003. La Curatela, infatti, contesta all'odierno reclamante non solo di essersi appropriato delle attrezzature e delle merci esistenti nel locale commerciale sito nel centro "**[redacted]**" sito in **[redacted] San Germano** (FR), ma anche di svolgere analoga attività di vendita al dettaglio presso il locale di via **[redacted] Stanzioni** in Napoli (Vomero), utilizzando i medesimi segni distintivi (insegna e marchio registrato **[redacted] [redacted]**), beneficiando, di fatto, dell'avviamento commerciale della fallita s.r.l. Le prospettazioni della curatela, poi accolte con la concessione del provvedimento di sequestro giudiziario, non si limitano quindi a contestare l'appropriazione e l'utilizzo delle merci e degli arredi della società fallita da parte del suo amministratore ma sottolineano l'uso abusivo di un marchio registrato da parte di un soggetto diverso dal suo titolare, per l'esercizio di una attività economica di vendita al dettaglio di calzature, analoga (se non identica, avendo ad oggetto la stessa merce) a quella posta

in essere dalla fallita società. Trattandosi, pertanto, anche di questioni attinenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi e per gli effetti del codice della proprietà industriale, risultano integrate le previsioni dettate dalla disciplina sopra richiamata che attribuiscono la competenza alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale. Per di più, *“in tema di competenza delle sezioni specializzate in natura di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 27 giugno 2003, n. 168, si ha interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale a tutela della proprietà industriale o intellettuale sia nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenta come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva. Ne consegue che la competenza delle sezioni specializzate va negata nei soli casi di concorrenza sleale c.d. pure, in cui la lesione dei diritti riservati non costituisca, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, tale da dover essere valutata, sia pure "incidenter tantum" nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanze”* (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12153 del 18/05/2010). Si aggiunga che la giurisprudenza è univoca nel ritenere che il criterio della connessione, previsto dal comma 3 dell'art. 1 del citato d.lgs. 168/03 per l'attribuzione della competenza per materia della sezione specializzata, *“non coincide con gli istituti della connessione e dell'accessorietà di cui agli artt. 31 e 40 cod. proc. civ., essendo sufficiente, per affermare la predetta competenza, un collegamento per cui la domanda di concorrenza sleale o di risarcimento del danno richieda anche solo indirettamente l'accertamento dell'esistenza di un diritto di proprietà industriale ed intellettuale”* (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9167 del 09/04/2008).

Va, poi, respinta l'eccezione sollevata dalla curatela e relativa alla intempestività della questione di incompetenza proposta solo in sede di reclamo: la disciplina del reclamo cautelare non solo non prevede alcuna preclusione al riguardo, ma, anzi, costituendo il reclamo uno strumento finalizzato al riesame della sussistenza delle condizioni di rito e di merito per l'originaria concedibilità del provvedimento cautelare richiesto, deve essere tale da consentire alla parte reclamante di far valere tutte le ragioni a suo dire

Handwritten signature or initials.

ostative al rilascio del provvedimento, quali quelle in punto di competenza dell'autorità giurisdizionale adita. Per altro verso, ai sensi degli artt. 669 *octies* e 669 *novies*, i provvedimenti cautelari *ante causam* (salve le eccezioni di cui al comma 6 dell' art. 669 *octies*) avendo la caratteristica della strumentalità e della provvisorietà, non sono idonei a dettare una disciplina immutabile del rapporto controverso, rendendo pertanto inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione (in tal senso Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 27187 del 28.12.2007) ed il regolamento di competenza come ha affermato già da tempo la Cassazione, secondo cui: “*A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990 (provvedimenti urgenti per il processo civile) è inammissibile il regolamento di competenza avverso i provvedimenti in materia cautelare, in quanto i medesimi essendo privi del carattere della definitività sono impugnabili unicamente con il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ.*” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15524 del 07/12/2000).

Dal sin qui argomentato consegue l'incompetenza di questo Tribunale a decidere sulla istanza cautelare *de qua* per essere competente la Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Napoli.

Ogni altra questione risulta assorbita.

Le spese di entrambe le fasi di giudizio seguono la soccombenza – in rito - di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento; ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede :

- a) accoglie il reclamo e, per l'effetto, previa revoca del sequestro giudiziario *ante causam* disposto in data 14.11.2014 nel procedimento n. R.G. [REDACTED], dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente la Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Napoli;
- b) condanna la Curatela del Fallimento [REDACTED] in Liquidazione al pagamento a favore del procuratore antistatario avv. Giovanni Noschese, delle spese della presente fase di reclamo che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, IVA e CPA nelle vigenti aliquote, nonché di quelle relative alla prima fase (senza distrazione) che si liquidano in € 30,00 per spese vive ed € 1.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, IVA e CPA nelle vigenti aliquote;
- c) ordina la comunicazione a cura della Cancelleria della presente ordinanza alle parti costituite nel procedimento di reclamo.

Aversa, 4.2.2015

Il Giudice relatore ed estensore

dott.ssa Cristina Capone



Il Presidente

dott. Marcello Sinisi



Depositato in Cancelleria

Data 11.2.15 / 28